

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Commissario Straordinario della ASL n°5 di Oristano n. , viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'**Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano**, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Commissario Straordinario dott. Federico Argiolas, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il/La **XXXXXX** nato/a a XXXXXXXX il XXXXXXXX Cod.Fisc.XXXXXXXX, residente inXXXXX, XXXXXXXX, di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL 5 Oristano n. 796 del 5 dicembre 2024: <https://www.asl5oristano.it/albo-pretorio/regolamenti/>

PREMESSO

• che con Delibera del Direttore Generale n. 84 del 11/07/2025 la ASL di Oristano ha indetto un "Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di Manifestazioni di Interesse per il conferimento di n.5 incarichi libero professionali a medici specializzati in anestesia e rianimazione o specialità equipollenti, per le attività della SC Anestesia e

Rianimazione e Terapia Intensiva presso i PP.OO di Oristano, Ghilarza,

Bosa, redatto in conformità all'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30

marzo 2001 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito della ASL n. 5 di Oristano,

Albo Pretorio, settore: "Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di

interesse", dal 11/07/2025 al 21/07/2025;

- che con deliberazione DG n. la ASL di Oristano approvava il verbale

redatto dalla Commissione di esperti preposta alla valutazione delle

manifestazioni di interesse ed autorizzava il conferimento di un

incarico libero professionale, ex art 4 comma 12 del D.L 202/2024

convertito in L. 15 del 21/02/2025, al XXXXXXX;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di

subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi

degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista

risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione

specificata correlata alle attività della propria formazione

professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di

conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di

natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile

ed in attuazione di quanto stabilito dai provvedimenti citati in premessa, stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con il/la Dott.XXXXXXXXXX, in qualità di medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, per le attività della Sc Anestesia e Rianimazione del P.O San Martino di Oristano.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto per il periodo di 6(sei) mesi e comunque non oltre il 31/12/2025.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la Sc

Anestesia e Rianimazione del PO San Martino di Oristano Sc Anestesia e Rianimazione PO San Martino.

Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico Specialista in Anestesia e Rianimazione.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'espletamento delle attività del Progetto come approvato con Delibera del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 84 del 11/07/2025.

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

Il professionista si impegna a garantire una disponibilità oraria settimanale pari a n. ■■■ ore, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della S.C. di riferimento, con un compenso orario pari ad euro 100,00 (euro cento/00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta.

Il professionista si impegna a non superare il limite massimo settimanale di n°38 ore, calcolato su base mensile.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da

professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il valore complessivo presunto del contratto ammonta ad euro [REDACTED]

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del

trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa
sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto
delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso
la ASL di Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale"
approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili
con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad
ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista
incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in
modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del
danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed
accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine,
ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi

profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere

impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto

dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di

una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal

contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del

Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di

almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo

stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista

ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale

al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del

committente per giusta causa.

Costituisce giusta causa di recesso da parte della ASL 5 di Oristano la

possibilità di svolgere le attività oggetto del presente contratto

tramite personale dipendente, a seguito di nuove assunzioni di

personale mediante procedure selettive o scorrimento di graduatorie

concorsuali.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta

spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un

preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente

ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 40 del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 11 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 9 pagine e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Il/La Professionista

Dott. Federico Argiolas

Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX
